

Comune di Arcidosso

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E FESTE POPOLARI

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20
del 03/04/2010 e modificato con Deliberazione di Consiglio
n. 36 del 26/06/2018**

INDICE

Art. 1 – Oggetto.....	p.3
Art. 2 - Definizione di “Sagra”	p.3
Art. 3 - Tipologia delle Sagre.....	p.3
Art. 4 - Calendario delle manifestazioni.....	p.3
Art. 5 – Organizzatori.....	p.3
Art. 6 - Criteri per la formazione del calendario delle sagre e delle feste.....	p.4
Art. 7 - Inserimento nel calendario e criteri di priorità.....	p.4
Art. 8 - Autorizzazioni e somministrazione di cibi e bevande.....	p.4
Art. 9 - Prescrizioni di sicurezza.....	p.5
Art.10 -Orari e limiti di rumorosità.....	p.5
Art.11 -Sagre e feste su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori.....	p.5
Art.12 - Sanzioni.....	p.6
Art.13 -Entrata in vigore.....	p.6

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, le modalità di rilascio delle autorizzazioni per le attività di trattenimento e svago e per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di feste popolari, feste religiose e di carattere politico o, più in generale, di tutte quelle manifestazioni che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale, tempi massimi di attuazione, appropriata pubblicità.

Art. 2

Definizione di "Sagra"

Per "sagre" si intendono le feste e gli altri eventi in luogo pubblico, o aperto al pubblico, regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, comunque si configurino o siano determinate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione sociale ed economica, ovvero politiche, religiose, di volontariato e di sport.

Art. 3

Tipologia delle Sagre

Vengono distinte le seguenti tipologie:

Tipologia A): Sagre di somministrazione di prodotti tipici del territorio;

Tipologia B): Sagre con finalità di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose, sportive, ricreative e sindacali, con l'attività di somministrazione che dovrà essere sempre e comunque secondaria.

Art. 4

Calendario delle manifestazioni

E' istituito il calendario delle sagre e delle manifestazioni, così come individuate al precedente art. 3, che viene predisposto annualmente dall'Ufficio Comunale del Commercio e delle Attività produttive, previa valutazione ed analisi delle comunicazioni e/o richieste di inserimento. Il calendario è approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 5

Organizzatori

Le manifestazioni di cui al precedente art. 3 possono essere, a titolo esemplificativo, organizzate da :

- a) enti pubblici;
- b) enti ed associazioni per la promozione socio economica del territorio comunale;
- c) enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- d) organismi religiosi e partiti politici;
- e) associazioni sindacali;

Le manifestazioni non possono essere organizzate da soggetti privati a scopo di lucro. Resta naturalmente fermo il diritto degli imprenditori commerciali, ivi compresi quelli agricoli, di

esercitare la propria attività, anche in forma itinerante, nell'ambito delle manifestazioni in oggetto, nel rispetto della normativa vigente. Tali soggetti sono liberi di stipulare apposite convenzioni con l'ente organizzatore, al fine di regolare ruoli, rapporti e interessi reciproci.

Art. 6

Criteri per la formazione del calendario delle sagre e delle feste

La formazione del calendario avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) Le domande verranno esaminate secondo l'ordine di presentazione e saranno accolte secondo i criteri di priorità di cui al successivo art. 8.
- b) La durata massima di ciascuna sagra non potrà essere superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi fatta eccezione per quelle che, per consolidata tradizione, hanno durata maggiore;
- c) Il numero massimo delle sagre autorizzabili è pari a 30 (trenta) all'anno;
- d) E' vietata la sovrapposizione di sagre anche per la durata di un solo giorno. A tale divieto potrà essere concessa una deroga dalla Giunta Comunale, qualora una delle associazioni del territorio presenti la relativa richiesta debitamente motivata;
- e) Nella stessa Zona o località dovrà intercorrere, tra una manifestazione e l'altra, un periodo di tempo pari ad almeno 3 (tre) giorni;
- f) Ad eccezione delle manifestazioni politiche, religiose e sindacali, tutte le altre dovranno avere una denominazione che le identifichi e le caratterizzi.

Art. 7

Inserimento nel calendario e criteri di priorità

I soggetti organizzatori di cui al precedente art.6 devono comunicare entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo per essere iscritte nel calendario annuo. Solo per l'anno in corso le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 giugno.

I periodi di svolgimento delle manifestazioni vengono assegnati secondo la maggiore anzianità di svolgimento autorizzato riferita al periodo e al luogo per i quali l'autorizzazione è stata concessa negli anni precedenti, tenendo conto, in particolare, del legame della manifestazione con le tradizioni locali; a parità di anzianità di svolgimento, verrà data precedenza alla domanda presentata in data anteriore.

La mancata richiesta entro il 31 dicembre comporta l'esclusione dal calendario, la perdita del requisito di anzianità dello svolgimento e il possibile spostamento di tale periodo anche in caso di riproposizione dell'evento nell'anno successivo.

Art. 8

Autorizzazioni e somministrazione di cibi e bevande

Gli organizzatori delle sagre dovranno rivolgersi all'Ufficio Commercio ed Attività Produttive del Comune di Arcidosso che predisporrà apposita modulistica per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di spettacoli ed intrattenimenti e per le somministrazioni di alimenti e bevande di cui in premessa.

Le attività temporanee di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel corso di feste e sagre sono soggette a presentazione di dichiarazione di inizio attività almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. In tale dichiarazione, oltre il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli art. 12 e13 della legge regionale 01/2007, l'organizzatore deve dichiarare

di rispettare le normative igienico – sanitarie e di sicurezza alimentare, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del regolamento CE n. 852/2004; l'associazione o ente organizzatore dovrà

presentare una sola dichiarazione di inizio attività e la dia sanitaria allegata, per conto di tutti i collaboratori e volontari, i cui dati dovranno in ogni caso essere riportati nella modulistica, comunicando anche l'esatta ubicazione dove svolgeranno la loro attività.

Art. 9 **Prescrizioni di sicurezza**

A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi:

- a) Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture , ecc. gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti.
- b) L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovrà essere a norma e certificato da tecnico abilitato.
- c) Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra.
- d) Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei sostegni ad alta resistenza meccanica alla trazione.
- e) Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere debitamente ed appositamente incanalati.

Art. 10 **Orari e limiti di rumorosità.**

Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dal piano di classificazione acustica del Comune di Arcidosso, approvato con delibera del consiglio comunale n. 33 del 24/08/2006, e le norme vigenti in materia.

Art. 11 **Sagre e feste su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori**

- a) L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio .
- b) La pulizia dell'area della sagra è a carico dell'organizzazione. Resta a carico dell'amministrazione la fornitura di idonei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti.
- c) Gli eventuali volontari o collaboratori, interessati alla partecipazione, dovranno rivolgersi alla Pro Loco o alle associazioni di riferimento sul territorio, in qualità di organizzatori dell'evento.
- d) L'ente organizzatore è tenuto a stipulare, per la durata della manifestazione, apposito contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi per danni a cose o persone, allegando la relativa polizza alla dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 8. Tale obbligo grava anche sugli imprenditori commerciali che, fuori dai propri locali aziendali, partecipino alla manifestazione organizzando eventi pubblici o aperti al pubblico, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande.
- e) Per motivi di viabilità, nonché per esigenze di concentrazione spaziale, nell'interesse degli avventori, si dispone il divieto di esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche da parte degli

operatori commerciali, anche in forma itinerante, nei giorni della sagra e nei luoghi ove questa si svolge o comunque nel raggio di 500 metri da essa, ad eccezione degli operatori che abbiano stipulato accordi preventivi con gli organizzatori della manifestazione. Il responsabile della Polizia Municipale può, per comprovati motivi, estendere in via transitoria i divieti ad altre aree.

Art. 12
Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate secondo la normativa vigente (Art. 7 Bis del Testo Unico Enti Locali, D. L. 18 agosto 2000, n. 267).

Art. 13
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.